

Si va verso uno spostamento della scadenza del 2 maggio

06901

06901

Rottamazione cerca rinvio

GIULIANO MANDOLESI

Rottamazione quater in cerca di proroga: il differimento della scadenza per l'invio delle domande è (ancora) sui tavoli del ministero dell'economia e delle finanze.

Tra difficoltà informatiche, errori nei prospetti informativi e le interazioni con le altre sanatorie, non risulta assolutamente improbabile la proroga del termine per l'invio delle istanze di adesione alla quarta definizione delle cartelle esattoriali attualmente fissato per il prossimo 2 maggio (da normativa il 30 aprile ma cadendo di domenica ed essendo 1 maggio festivo si arriva a tale data).

Il differimento è ancora in fase di valutazione da parte del ministero per cui attualmente non vi è neanche una ipotetica nuova data di riferimento.

Con tutta probabilità però non si potrà andare oltre il 31 maggio per lasciare l'adeguato tempo tecnico all'Agenzia delle entrate riscossione (Ader) di lavorare tutte le istanze presentate rispettando la scadenza del 30 giugno, termine in cui dovrà essere recapitata ai debitori l'accoglimento della domanda con l'ammontare delle somme dovute oppure, eventualmente, il diniego con l'evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accettata la richiesta di definizione agevolata.

Le difficoltà informatiche. Rispetto alle altre edizioni l'attuale rottamazione, per espressa previsione normativa, è tutta in modalità online con presentazione dell'istanza di adesione e la richiesta del prospetto di definizione effettuabili esclusivamente sul sito dell'Agenzia delle entrate riscossione nell'area pubblica o riservata.

Tale modalità ha complicato la via ai contribuenti meno informatizzati che, in molti casi, si sono dovuti rivolgere a professionisti per aderire alla sanatoria.

Gli errori nel prospetto di definizione. Per un problema tecnico ora risolto, come rilevato anche dall'Associazione Nazionale del Commercialisti lo scorso 23 maggio, l'agenzia delle entrate riscossione ha dovuto rettificare un numero esiguo di prospetti di definizione agevolata segnalando

tale modifica ai contribuenti che già avevano fatto richiesta ed ottenuto il documento.

La rettifica si è resa necessaria sia per errori di calcolo nel documento, in cui veniva riportato un importo da corrispondere non corretto, sia per l'individuazione di alcune cartelle rottamabili non indicate nel prospetto fornito.

Non è noto sapere se tali errori abbiano indotto debitori a presentare l'istanza di adesione facendo riferimento a importi o situazioni debitorie non corrette.

Le cartelle sospese o mai notificate. Seguendo puntualmente quanto normativamente disposto (art.1 comma 234 della legge 197/2022) il prospetto rilasciato dall'Agenzia delle entrate riscossione si limita a fornire la lista delle cartelle/avvisi definibili con la sola indicazione tra le note della presenza di rateizzazioni o di "sospensione" riportando l'importo dovuto e lo sconto applicato.

In molti casi però non risultano recepiti e calcolati nel prospetto i provvedimenti di sgravio totale o parziale emesso dagli enti competenti con il risultato che viene richiesto ai contribuenti il pagamento dell'intero importo del carico e non quello del residuo dovuto.

Altro caso è quello delle cartelle/avvisi per le quali ai sensi dell'articolo 25 del dpr 602/1973 sono spirati i termini di notifica ed oggetto quindi di decadenza presenti però anch'esse nel prospetto di definizione agevolata come debiti da pagare.

Tali casistiche hanno reso quindi la presentazione dell'istanza estremamente complessa dovendo necessariamente essere strutturata una approfondita analisi della posizione debitoria dei contribuenti.

— © Riproduzione riservata — ■

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - L.1601 - T.1674

